



Comune di Santa Maria a Monte

Prov. di Pisa

SETTORE 1 - AMMINISTRATIVO, GIURIDICO, SERVIZI AL CITTADINO
SETTORE 1 - AMMINISTRATIVO, GIURIDICO, SERVIZI AL CITTADINO

Ordinanza n° 248 del 03/11/2023
Sindaco

OGGETTO: PROVVEDIMENTI DI CARATTERE CONTINGIBILE E URGENTE PER LA CHIUSURA DELLA SCUOLA SECONDARIA DI PRIMO GRADO DELL'ISTITUTO COMPRENSIVO G. CARDUCCI DI SANTA MARIA A MONTE, PARCHI PUBBLICI, CIMITERI E IMPIANTI SPORTIVI NEL GIORNO 04 NOVEMBRE 2023

IL SINDACO

Premesso:

- che in data 02/11/2023 è stata adottata ordinanza contingibile ed urgente di chiusura delle scuole di ogni ordine e grado e nido comunale e nidi comunali e privati accreditati a seguito dell'allerta meteo e del nubifragio, che si è abbattuto sul territorio comunale nella serata del 2 novembre;

Preso atto della ricognizione degli eterogenei e molteplici effetti dell'evento alluvionale sul sistema viario cittadino, sulle infiltrazioni negli immobili e negli edifici scolastici ancora in corso di monitoraggio;

del progressivo dispiegarsi degli interventi di protezione civile nel territorio comunale al fine di risolvere le criticità rilevate e/o segnalate anche dai cittadini;

delle previsioni meteorologiche attualmente disponibili che prevedono comunque ancora precipitazioni piovose nella giornata di oggi accompagnate a raffiche di vento di significativa intensità:

Considerate le preminenti e indifferibili ragioni di precauzione, prudenza e tutela della pubblica incolumità nonché la necessità di prevenire ogni possibile pericolo per le persone;

Tenuto conto:

- che l'art. 54, comma 4 del D.Lgs. n. 267/2000 (TUEL), come sostituito dall'art. 6 della L. n. 125/2008, stabilisce che il Sindaco, quale Ufficiale del Governo, adotta con atto motivato provvedimenti, anche contingibili e urgenti nel rispetto dei principi generali dell'ordinamento, al fine di prevenire e di eliminare gravi pericoli che minacciano l'incolumità pubblica e la sicurezza urbana. I provvedimenti di cui al presente comma sono preventivamente comunicati al Prefetto anche ai fini della

predisposizione degli strumenti ritenuti necessari alla loro attuazione;
- che la stessa disposizione, al comma 7 stabilisce che se l'ordinanza adottata ai sensi del comma 4 è rivolta a persone determinate e queste non ottemperano all'ordine impartito, il sindaco può provvedere d'ufficio a spese degli interessati, senza pregiudizio dell'azione penale per i reati in cui siano incorsi;

- che l'art. 1 del D.M. Interno 5 agosto 2008 stabilisce che ai fini di cui all'art. 54 del D.Lgs. n. 267/2000 per incolumità pubblica si intende l'integrità fisica della popolazione;

- Ai sensi dell'art. 3, 6, 12 comma 5 D. Lgs n. 1 del 02/01/2018 Codice di Protezione Civile;

Considerato:

- che è necessario, a tutela della incolumità degli alunni, procedere alla chiusura della scuola secondaria di Primo grado per la giornata del 4/11/2023, essendo gli altri ordini di scuole dell'Istituto Comprensivo G. Carducci di Santa Maria a Monte (infanzia, primaria, nido comunale e nidi privati accreditati) già chiusi;

- che risulta evidente l'urgenza di prevenire la prospettata situazione di pericolo, con la chiusura temporanea i, parchi pubblici, cimiteri e impianti sportivi del Comune di Santa Maria a Monte per il giorno 4 Novembre 2023;

Atteso:

- che la presente ordinanza viene preventivamente comunicata al Prefetto, con i cui uffici sono stati comunque tenuti contatti informali, secondo quanto previsto dall'art. 54, comma 7, u.p. del D.Lgs. n. 267/2000;

- Considerato, pertanto:

- che sussistono i presupposti per l'adozione di un'ordinanza di carattere contingibile ed urgente al fine di prevenire pericoli all'incolumità pubblica;

- che, in particolare, risulta necessaria l'adozione di provvedimenti volti ad assicurare immediata e tempestiva tutela di interessi pubblici;

- che risulta pertanto necessario adottare specifiche misure per la chiusura della scuola secondaria di Primo grado, essendo gli altri ordini di scuole dell'Istituto Comprensivo G. Carducci di Santa Maria a Monte (infanzia, primaria, nido comunale e nidi privati accreditati) già chiusi e la chiusura temporanea dei parchi pubblici, cimiteri e impianti sportivi del Comune di Santa Maria a Monte per la giornata del 4/11/2023;

- che tali provvedimenti sono destinati ad avere efficacia sino al momento in cui cesseranno le condizioni e le ragioni di urgenza che ne rendono necessaria l'adozione;
Tenuto conto:

- che, per la particolare urgenza di procedere, non è stata data formale comunicazione dell'avvio del procedimento amministrativo ai soggetti destinatari dello stesso (Presidente istituto comprensivo), il quale comunque è stato informato telefonicamente dall'Ufficio Scuola del Comune della situazione verificata e della conseguente esigenza di provvedere;

Sentito il Responsabile del Servizio di Protezione Civile Comunale

Visto l'art. 54 del D.Lgs. n. 267/2000, relativo alle competenze ed ai poteri del Sindaco quale Ufficiale di governo;

Ordina

- la chiusura della scuola secondaria di Primo grado, essendo gli altri ordini di scuole dell'Istituto Comprensivo G. Carducci di Santa Maria a Monte (infanzia, primaria, nido comunale e nidi privati accreditati) già chiusi e la chiusura temporanea dei parchi pubblici, cimiteri e impianti sportivi del Comune di Santa Maria a Monte per la giornata del 4/11/2023;

Dispone

- che le misure stabilite nel presente provvedimento abbiano efficacia dal momento della sua pubblicazione all'Albo Pretorio, fatto salvo il potere dell'organo adottante di adottare altri provvedimenti integrativi o modificativi del presente, nonché fatta salva l'insorgenza di situazioni determinanti differenti valutazioni degli interessi pubblici e conseguente revisione dei provvedimenti in essere;

Demanda

- al Responsabile del Servizio di Polizia Municipale del Comune di Santa Maria a Monte di verificare l'avvenuta esecuzione del presente provvedimento, nei termini da esso previsti;

Avverte

- che la mancata esecuzione da parte del /dei soggetto/i intimato/i comporta, oltre all'eventuale applicazione della sanzione prevista dall'articolo 650 c.p., l'esecuzione d'ufficio a spese del/dei soggetto/i inadempiente/i;

Informa

- che il Responsabile del procedimento amministrativo per il presente provvedimento è l'ing. Iannotta Maurizio;

- che ciascun interessato può presentare memorie scritte e documenti ed eventuali controdeduzioni a norma della vigente normativa in materia di procedimento amministrativo e di diritto d'accesso;

- che gli atti del presente procedimento sono in visione durante l'orario pubblico presso l'ufficio del responsabile del procedimento;
informa, inoltre

- che contro il presente provvedimento può essere proposto:

ricorso amministrativo avanti al Prefetto di Pisa entro 30 giorni dalla pubblicazione dello stesso all'Albo Pretorio, ai sensi del d.P.R. 24 novembre 1971, n. 1199;

ricorso al Tribunale Amministrativo della Regione Toscana entro 60 giorni dalla notifica o comunque dalla piena conoscenza dello stesso, ai sensi della L. 6 dicembre 1971, n. 1034, oppure in via alternativa, ricorso straordinario al Presidente della Repubblica, entro il termine di 120 giorni dalla notifica o dalla piena conoscenza del provvedimento medesimo, ai sensi del d.P.R. 24 novembre 1971, n. 1199;

Dispone

- che la presente ordinanza:

a) sia notificata, a mezzo pec o comunque con qualsiasi altro mezzo, al

Dirigente Scolastico che provvederà ad adottare tutte le misure necessarie per il rispetto del presente provvedimento;

b) sia pubblicata all'Albo Pretorio e sul sito Internet del Comune di Santa Maria a Monte;

c) sia comunicata al Servizio di Polizia Municipale del Comune di Santa Maria a Monte;

d) sia comunicata al Responsabile della Protezione Civile del Comune di Santa Maria a Monte;

SINDACO
Del Grande Manuela / Arubapec S.p.a.